

**INFORMATIVA DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE**

(conforme all'allegato 7B Regolamento ISVAP n°5/2006)

**PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

**DATI DELL'INTERMEDIARIO**

Nome e cognome: <b>INCANI BONARIA</b>	Qualifica: <b>RAPPRESENTANTE LEGALE</b>	N° iscrizione RUI: <b>B000013973</b>	Data iscrizione: <b>1 febbraio 2007</b>	Sezione: <b>B (Broker)</b>
--	--	---	--	-------------------------------

**DATI DELLA SOCIETÀ**

Ragione Sociale: <b>WAI BROKER Srl</b>	Sede legale e operativa: <b>Via dei Conversi, 1/A – 09128 CAGLIARI</b>	N° iscrizione RUI: <b>B000064225</b>	Data iscrizione: <b>8 giugno 2007</b>	Sezione: <b>B (Broker)</b>
Telefono: <b>070.4520003 – 070.457145 - 070.456655</b>	Fax: <b>070. 456550</b>	Sito internet: <b>www.waibroker.it</b>	e-mail: <b>waibroker@tiscali.it</b>	

L'Autorità preposta alla vigilanza sull'attività di intermediazione svolta è l'ISVAP – Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. Le informazioni generali sopra riportate possono essere verificate consultando il RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

**PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi**

**DICHIARAZIONI DELL'INTERMEDIARIO**

- La WAI BROKER Srl e le persone che per essa operano NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della WAI BROKER Srl.
- La WAI BROKER Srl, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale

**PARTE III – Informazioni sulle forme di tutela del contraente**

Si informa inoltre il contraente che:

- ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- il contraente e l'assicurato, **ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria**, hanno la facoltà di:
  - inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario;
  - qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario stesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all **ISVAP – Servizio Tutela degli utenti, Via Quirinale, 21 – 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario;
  - rivolgersi, al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o **ISVAP, Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel. 06/421331**

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

**NOTA IMPORTANTE PER IL CONTRAENTE E PER L'ASSICURATO**

L'intermediario dichiara che in forza dell'accordo sottoscritto con la Compagnia di Assicurazioni ..... è autorizzato ad incassare il premio di polizza, e che il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art.118 del D.Lgs.209/2005:

- ha effetto liberatorio** nei confronti del contraente e conseguentemente **impegna** la Compagnia di Assicurazione delegataria e le eventuali Compagnie Coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
- NON ha effetto liberatorio** nei confronti del contraente e conseguentemente **NON impegna** la Compagnia di Assicurazione delegataria e le eventuali Compagnie Coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione.

WAI BROKER Srl

